

Spettabile
Genenta Science S.p.A.
Via Olgettina 58
20132 – Milano

*Alla cortese attenzione
del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale*

- Via PEC -
Milano, 28 marzo 2024

Oggetto: richiesta convocazione assembleare ai sensi dell'articolo 9.1 dello statuto e dell'articolo 2367 del codice civile

Egregi Signori,

con la presente il sottoscritto Pierluigi Paracchi, C.F. PRC PLG 73E22 F205F, titolare di numero 2.296.329 azioni della società Genenta Science S.p.A., con sede in Milano, Via Olgettina 58, C.F. e P. IVA n. 08738490963 (la “**Società**”), rappresentative di una partecipazione pari al 12,60% del capitale sociale della Società stessa, chiede al consiglio di amministrazione - ai sensi dell'articolo 9.1 dello statuto sociale e dell'articolo 2367 del codice civile - la convocazione di una assemblea straordinaria degli azionisti avente a oggetto le modifiche statutarie degli articoli 9, 10 e 11 al fine di consentire l'introduzione del voto plurimo come da relazione allegata alla presente *sub* **Allegato A**.

Cordiali saluti,

Pierluigi Paracchi

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA ALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI
GENENTA SCIENCE S.P.A. (la “Relazione”)**

**Proposta di modifica degli articoli 9, 10 e 11 dello Statuto Sociale con introduzione del voto plurimo.
Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

la presente relazione illustra la proposta che si intende sottoporre alla Vostra approvazione relativamente alla modifica dello Statuto Sociale al fine di consentire alla Società di avvalersi del c.d. voto plurimo.

Si ritiene opportuna l'adozione del voto plurimo disciplinato dall'art. 2351 del Codice Civile e si rimette, quindi, all'Assemblea l'adozione di un meccanismo che – anche in linea con quanto previsto da analoghe disposizioni di cui al Testo Unico della Finanza – consenta, in base al possesso continuativo delle azioni per un determinato periodo temporale ed in virtù di ulteriori condizioni che dovranno essere individuate in un apposito regolamento adottato dalla Società, una maggiorazione del diritto di voto sino ad un massimo di 10 voti per ciascuna azione.

Si ritiene che l'introduzione della maggiorazione del diritto di voto risponda agli interessi della Società segnatamente poiché tale istituto:

- favorisce un approccio all'investimento di medio-lungo periodo, dotando gli azionisti che rimangono “fedeli” di un maggior peso nelle decisioni della Società;
- mediante la stabilità dell'azionariato permette di supportare la realizzazione di progetti destinati a svilupparsi in un orizzonte temporale medio-lungo;
- concorre a contrastare fenomeni di volatilità del titolo, connessi prevalentemente ad investimenti di breve periodo da parte degli investitori finanziari;
- garantisce stabilità alla direzione manageriale della Società incentivando l'investimento di tutti gli azionisti che ne condividono la linea e la strategia.

Inoltre, come indicato, la stabilità dell'azionariato rappresenta un fattore strategico per il successo dei progetti di crescita organica della Società, trattandosi di progetti che in virtù delle caratteristiche dell'attività della Società sono destinati a svilupparsi in un orizzonte temporale di medio-lungo periodo e che richiedono pertanto il supporto di azionisti le cui logiche di investimento e le cui prospettive di ritorno siano allineate a tale orizzonte temporale.

Alla luce di quanto precede, si propone di modificare l'articolo statutario che disciplina il diritto di voto (articolo 9 dello Statuto sociale), attraverso la previsione del meccanismo del voto “plurimo” come descritto nella presente proposta.

1. Maggiorazione del diritto di voto ed elenco speciale

Si propone che la maggiorazione del diritto di voto operi sulla base di un meccanismo in forza del quale ogni azione appartenuta al medesimo soggetto per un periodo continuativo non inferiore a ventiquattro mesi dia diritto a voto doppio e dunque ad un incremento da uno a due voti per ogni azione. È inoltre prevista l'attribuzione di un voto ulteriore alla scadenza di ogni periodo di dodici mesi, successivo al primo periodo di maturazione di ventiquattro mesi, in cui l'azione sia appartenuta al medesimo soggetto, fino a un massimo complessivo di dieci voti per azione.

Alla luce di quanto precede, si propone che la maturazione del periodo d'appartenenza dell'azione decorso il quale avviene l'acquisizione del voto maggiorato sia subordinata all'iscrizione effettuata tempestivamente a cura della Società in un apposito elenco, dalla stessa istituito e aggiornato (l'“**Elenco Speciale**”), a seguito di istanza dell'interessato accompagnata da comunicazione dell'intermediario sui cui conti sono registrate le azioni, attestante la titolarità di tali azioni in capo all'azionista richiedente. L'istanza potrebbe essere formulata anche con riguardo ad una parte (e non alla totalità) delle azioni del soggetto richiedente.

Inoltre, si propone che lo Statuto Sociale preveda che la maggiorazione del diritto di voto possa venir meno in alcune ipotesi, quali: (i) in caso di cessione a titolo oneroso o gratuito dell'azione, così anche nei casi di costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo sull'azione quando ciò comporti la perdita del diritto di voto da parte dell'azionista; oppure (ii) in caso di cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato. Diversamente, lo Statuto Sociale dovrebbe prevedere una conservazione della maggiorazione in caso di: (i) successione a causa di morte a favore dell'erede e/o legatario; e (ii) fusione o scissione del titolare delle azioni a favore della società risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione.

Ai fini del possesso continuativo delle azioni dovrebbe inoltre essere computato anche il possesso anteriore alla data di iscrizione nell'Elenco Speciale.

Per quanto concerne gli aspetti specifici e le procedure per il conseguimento della maggiorazione del diritto di voto, nonché per la istituzione dell'Elenco Speciale e della sua tenuta, si segnala che tali aspetti saranno direttamente disciplinati da un apposito regolamento che sarà adottato dalla Società qualora la presente proposta venga approvata.

Infine, si segnala per completezza che il meccanismo della maggiorazione del voto presuppone il possesso continuativo delle relative azioni ordinarie e pertanto non può trovare applicazione nei confronti delle American Depositary Shares ("ADS") oggetto di negoziazione sul Nasdaq.

2. Conservazione ed estensione del diritto di voto maggiorato

Con riferimento agli aumenti di capitale, si ritiene opportuno prevedere l'estensione proporzionale alle azioni di nuova emissione del beneficio della maggiorazione del diritto di voto nel caso di un aumento di capitale ai sensi dell'art. 2442 del Codice Civile e di un aumento di capitale mediante nuovi conferimenti effettuati nell'esercizio del diritto di opzione.

Con riferimento alle ipotesi di fusione o scissione della Società, si propone che il diritto di voto maggiorato spetti anche alle azioni assegnate in cambio di quelle cui è attribuito il voto maggiorato, ove ciò sia previsto dal relativo progetto di fusione o di scissione.

3. Computo dei quorum assembleari ed ulteriori modifiche statutarie

Con riferimento agli effetti della maggiorazione di voto, la proposta di modifica statutaria prevede che la maggiorazione di voto venga computata per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale. Si propone che la maggiorazione non abbia invece effetto sui diritti diversi dal voto, spettanti ed esercitabili in forza di determinate aliquote del capitale, ivi inclusi, *inter alia*, per l'esercizio dell'azione di responsabilità ai sensi dell'art. 2393-bis c.c., per il calcolo di aliquote richieste per l'impugnazione, a qualsiasi titolo e a qualsiasi causa, di delibere assembleari, eccezion fatta per la determinazione delle aliquote di capitale richieste per la presentazione di liste per l'elezione dei componenti degli organi sociali, al fine di permettere ai "*loyalty shareholders*" che abbiano adottato una politica di investimento a lungo periodo di avere un maggiore impatto sulla *governance*. Pertanto, si propone di modificare gli articoli 10 e 11 dello Statuto Sociale sostituendo il requisito del possesso di almeno il 6% del capitale sociale avente diritto di voto per la presentazione delle liste per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, con il requisito del possesso di almeno il 6% dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria.

4. Modifiche statutarie e diritto di recesso ex art. 2437 del Codice civile

Si segnala che la modifica della clausola statutaria con l'introduzione del meccanismo del voto plurimo fino a dieci voti per azione attribuisce ai soci che non avranno concorso alle deliberazioni riguardanti tali modifiche il diritto di recesso dalla Società ai sensi dell'art. 2437 del Codice Civile, non spettando invece per la maggiorazione del voto doppio.

Il diritto di recesso dovrà essere esercitato ai sensi dell'art. 2347-*bis* del Codice Civile, mediante lettera raccomandata da spedirsi entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione assembleare, con indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento e del numero delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato.

Peraltro, in considerazione del tenore della modifica proposta, si intende subordinare l'efficacia della modifica al mancato esercizio del diritto di recesso da parte dei soci: ove fosse formulata anche una sola richiesta di

recesso, la modifica relativa alla maggiorazione aggiuntiva sino a dieci voti non avrà effetto e si applicherà solo la maggiorazione ordinaria del voto doppio.

5. Modifica degli articoli 9, 10 e 11 dello Statuto Sociale

Di seguito sono illustrate le modifiche che si propone di apportare al testo degli articoli 9, 10 e 11 dello Statuto sociale.

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p>Art. 9 – Assemblea</p> <p>9.1 L’assemblea si tiene presso la sede sociale o altrove, purché in Italia, in un altro stato appartenente alla Unione Europea o negli Stati Uniti d’America.</p> <p>L’assemblea è convocata ogni volta che l’organo amministrativo lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta dai soci che rappresentino almeno il 10% del capitale sociale.</p> <p>L’assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all’anno entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale ovvero, quando particolari esigenze lo richiedano o qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, entro 180 giorni. In tali casi l’organo amministrativo dovrà segnalare nella relazione sulla gestione le ragioni della dilazione.</p>	<p>Art. 9 – Assemblea</p> <p>INVARIATO</p>
<p>9.2 Hanno diritto a intervenire in assemblea i soci cui spetta il diritto di voto. La legittimazione all’intervento in assemblea e all’esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall’intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente alla data fissata per l’assemblea in prima convocazione, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto.</p> <p>Nel rispetto della normativa vigente gli aventi diritto di voto nell’assemblea degli azionisti possono esercitarlo prima dell’Assemblea per corrispondenza ovvero, se previsto nell’avviso di convocazione e con le modalità in esso precisate, in via elettronica.</p>	<p>INVARIATO</p>

<p>La convocazione dell'assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, è effettuata mediante avviso pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione ovvero comunicato, sempre che la Società non faccia ricorso al capitale di rischio ai sensi della legge italiana, alternativamente o promiscuamente, mediante invio ai soci, ai componenti dell'organo amministrativo e ai componenti del collegio sindacale, di convocazione a mezzo: (a) lettera raccomandata con ricevuta di ritorno; (b) posta elettronica munita del rapporto di ricezione; purché la convocazione raggiunga il suo destinatario almeno 8 giorni prima di quello fissato per la riunione e di ciò risulti prova.</p> <p>L'avviso di convocazione è altresì pubblicato sul sito <i>internet</i> della Società.</p> <p>L'avviso deve contenere l'ordine del giorno ed indicare la data e il luogo di svolgimento dell'assemblea e la data della seconda convocazione qualora la prima andasse deserta.</p>	<p>INVARIATO</p>
<p>9.4 L'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.</p>	<p>INVARIATO</p>
<p>9.5 È ammessa la possibilità che l'assemblea ordinaria e straordinaria si svolga per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, sia loro consentito seguire la discussione, intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti trattati e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno.</p> <p>L'avviso di convocazione potrà indicare i luoghi, anche fuori dalla sede sociale, collegati per teleconferenza o videoconferenza, nei quali i soci partecipanti potranno affluire. Verificandosi tali presupposti, non è altresì necessaria la presenza nel medesimo luogo del Presidente e del soggetto verbalizzante. La riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.</p> <p>In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è regolarmente rappresentato l'intero capitale sociale e partecipano la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.</p>	<p>INVARIATO</p>

Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.	
9.6 L'assemblea si costituisce validamente e delibera con le maggioranze previste dalla legge.	INVARIATO
9.7 L'assemblea ordinaria delibera su tutte le materie riservate alla sua competenza dalla legge e dallo statuto.	INVARIATO
9.8 L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sull'emissione delle obbligazioni convertibili in azioni, sull'aumento di capitale, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge o dallo statuto alla sua competenza.	INVARIATO
9.9 Ogni azione attribuisce il diritto di voto, salvo quando eventualmente previsto dal presente statuto per particolari categorie di azioni	9.9 Ogni azione attribuisce il diritto di voto, salvo quando eventualmente previsto dal presente statuto per particolari categorie di azioni e salvo quanto previsto all'art. 9.11.
9.10 Ogni socio può farsi rappresentare nell'assemblea nei limiti di quanto prescritto dall'art. 2372 del codice civile.	INVARIATO
	<p>9.11 Ciascuna azione dà diritto a voto doppio (e dunque a due voti per ogni azione) ove sia appartenuta al medesimo soggetto per un periodo continuativo non inferiore a ventiquattro mesi a decorrere dalla data di iscrizione nel libro soci di cui infra. Viene altresì attribuito un voto ulteriore alla scadenza di ogni periodo di dodici mesi, successivo alla maturazione del periodo di cui sopra, in cui l'azione sia appartenuta al medesimo soggetto, fino a un massimo complessivo di dieci voti per azione.</p> <p>A tal fine, nel libro soci viene incluso un elenco speciale, disciplinato dal presente articolo (l'“Elenco Speciale”). Al fine di ottenere la maggiorazione, il socio dovrà presentare un'apposita istanza, allegando una comunicazione attestante il possesso azionario – che può riguardare anche solo parte delle azioni possedute dal titolare – rilasciata dall'intermediario presso il quale le azioni sono depositate ai sensi della normativa vigente. Nel caso di soggetti diversi da persone fisiche l'istanza dovrà precisare se il soggetto è sottoposto a controllo diretto o indiretto di terzi ed i dati identificativi dell'eventuale controllante. L'Elenco Speciale è aggiornato a cura della Società. La Società procede alla cancellazione dall'Elenco Speciale nei seguenti casi: rinuncia dell'interessato; comunicazione</p>

dell'interessato o dell'intermediario comprovante il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto; d'ufficio, ove la Società abbia notizia dell'avvenuto verificarsi di fatti che comportano il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto.

La maggiorazione del diritto di voto viene meno: in caso di cessione a titolo oneroso o gratuito dell'azione, restando inteso che per "cessione" si intende anche la costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo sull'azione quando ciò comporti la perdita del diritto di voto da parte dell'azionista; in caso di cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato. La maggiorazione di voto: si conserva in caso di successione a causa di morte a favore dell'erede e/o legatario; si conserva in caso di fusione o scissione del titolare delle azioni a favore della società risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione; si estende proporzionalmente alle azioni di nuova emissione in caso di un aumento di capitale ai sensi dell'art. 2442 cod. civ. e di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti effettuati nell'esercizio del diritto di opzione; può spettare anche alle azioni assegnate in cambio di quelle cui è attribuito il diritto di voto maggiorato, in caso di fusione o di scissione qualora ciò sia previsto dal relativo progetto. E' sempre riconosciuta la facoltà in capo a colui cui spetta il diritto di voto maggiorato di rinunciare in ogni tempo irrevocabilmente (in tutto o in parte) alla maggiorazione del diritto di voto, mediante comunicazione scritta da inviare alla Società, fermo restando che la maggiorazione del diritto di voto può essere nuovamente acquisita rispetto alle azioni per le quali è stata rinunciata con una nuova iscrizione nell'Elenco Speciale e il decorso integrale del periodo di appartenenza continuativa non inferiore a 24 mesi. La maggiorazione del diritto di voto si computa anche per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale, ma non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote del capitale sociale. Ai fini del possesso continuativo previsto dal presente comma è computato anche il possesso anteriore alla data di iscrizione nell'Elenco Speciale.

<p>Art. 10 – Consiglio di Amministrazione</p> <p>Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 6% del capitale sociale avente diritto di voto nell’assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa od anche in data successiva, purché entro il termine previsto per il deposito della lista.</p>	<p>Art. 10 – Consiglio di Amministrazione</p> <p>Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 6% dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa od anche in data successiva, purché entro il termine previsto per il deposito della lista.</p>
<p>Art. 11 – Collegio Sindacale e Revisione legale dei conti</p> <p>Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 6% del capitale sociale avente diritto di voto nell’assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa od anche in data successiva, purché entro il termine previsto per il deposito della lista.</p>	<p>Art. 11 – Collegio Sindacale e Revisione legale dei conti</p> <p>Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 6% dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa od anche in data successiva, purché entro il termine previsto per il deposito della lista.</p>

Tutto ciò premesso e illustrato si riporta di seguito la proposta di delibera.

Proposta di deliberazione

Signori Azionisti,

in considerazione di quanto in precedenza esposto, l’azionista Pierluigi Paracchi - ai sensi dell’articolo 9.1 dello statuto sociale e dell’articolo 2367 del codice civile - sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:

“L’Assemblea degli Azionisti di Genenta Science S.p.A., riunitasi in sede straordinaria:

- (i) esaminata la “Relazione” e la Proposta ivi formulata;
- (ii) condivise le motivazioni delle proposte ivi contenute;

DELIBERA

- (1) di modificare gli articoli 9, 10 e 11 dello Statuto Sociale di Genenta Science S.p.A. come da tabella allegata alla Relazione, fermo restando che nel caso di esercizio del diritto di recesso avrà efficacia la sola maggiorazione ordinaria del voto doppio;

- (2) di dare mandato al Consiglio di Amministrazione della Società per l'adozione di un regolamento per la gestione dell'Elenco Speciale al fine di dettagliare ulteriormente modalità di iscrizione, di tenuta e di aggiornamento dell'Elenco Speciale, provvedendo nel caso alla pubblicazione dello stesso sul sito internet della Società;
- (3) di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione, affinché provveda a tutto quanto necessario per l'esecuzione delle deliberazioni di modifica statutaria adottate in data odierna e per l'adempimento di tutte le formalità di legge, con facoltà di apportarvi aggiunte, modifiche e soppressioni di carattere formale e non sostanziale che risultassero necessarie o comunque fossero richieste anche in sede di iscrizione nel competente Registro delle Imprese.”